

CONTENUTI DEL DVR

Obiettivi della valutazione

La **prevenzione** e la **protezione** dai rischi professionali.

Il **miglioramento continuo** delle condizioni di lavoro.



Dove si effettua la valutazione

La valutazione va effettuata in **tutti i posti di lavoro** in cui siano presenti lavoratori:





I diversi contesti lavorativi

Devono essere definite procedure operative adeguate per le diverse tipologie di lavoro che tengano conto:

- dei posti di **lavoro stabili**
- delle situazioni di **lavoro mutevole**.



La metodologia di valutazione (procedura)

1. Raccolta di osservazioni relative a:
   - l'ambiente di lavoro
   - i compiti svolti
   - le procedure operative adottate
   - i fattori di rischio.

2. Confronto delle informazioni acquisite con le norme giuridiche e tecniche e con i principi gerarchici della prevenzione.



La metodologia di valutazione (fasi)

3. Il procedimento di valutazione si scompone nelle seguenti fasi:
   - individuazione dei rischi ben noti
   - valutazione attenta dei rischi ulteriori
   - identificazione delle nuove misure preventive tecnico organizzative e procedurali
   - definizione del Programma delle priorità
   - definizione modalità di monitoraggio.

Promuovere la partecipazione dei lavoratori

- Effettuare un colloquio preliminare
- Realizzare una verifica al momento della stesura del documento di sintesi
- Confrontare le eventuali differenze
- Inserire le osservazioni in un archivio



I contenuti del DVR (art.28 c.2)

Relazione sugli esiti della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute specificando i criteri adottati **(lett. a)**

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei Dpi individuati **(lett. b)**

Programma delle misure generali di tutela previste per migliorare la sicurezza **(lett. c)**

Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere **(lett. d)**

Indicazione del nome del Rspp, Rls, MC

Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale

La Relazione sulla valutazione

- CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE
- DATI AZIENDALI
- ORGANIGRAMMA AZIENDALE ai fini della salute e sicurezza
- GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 28)

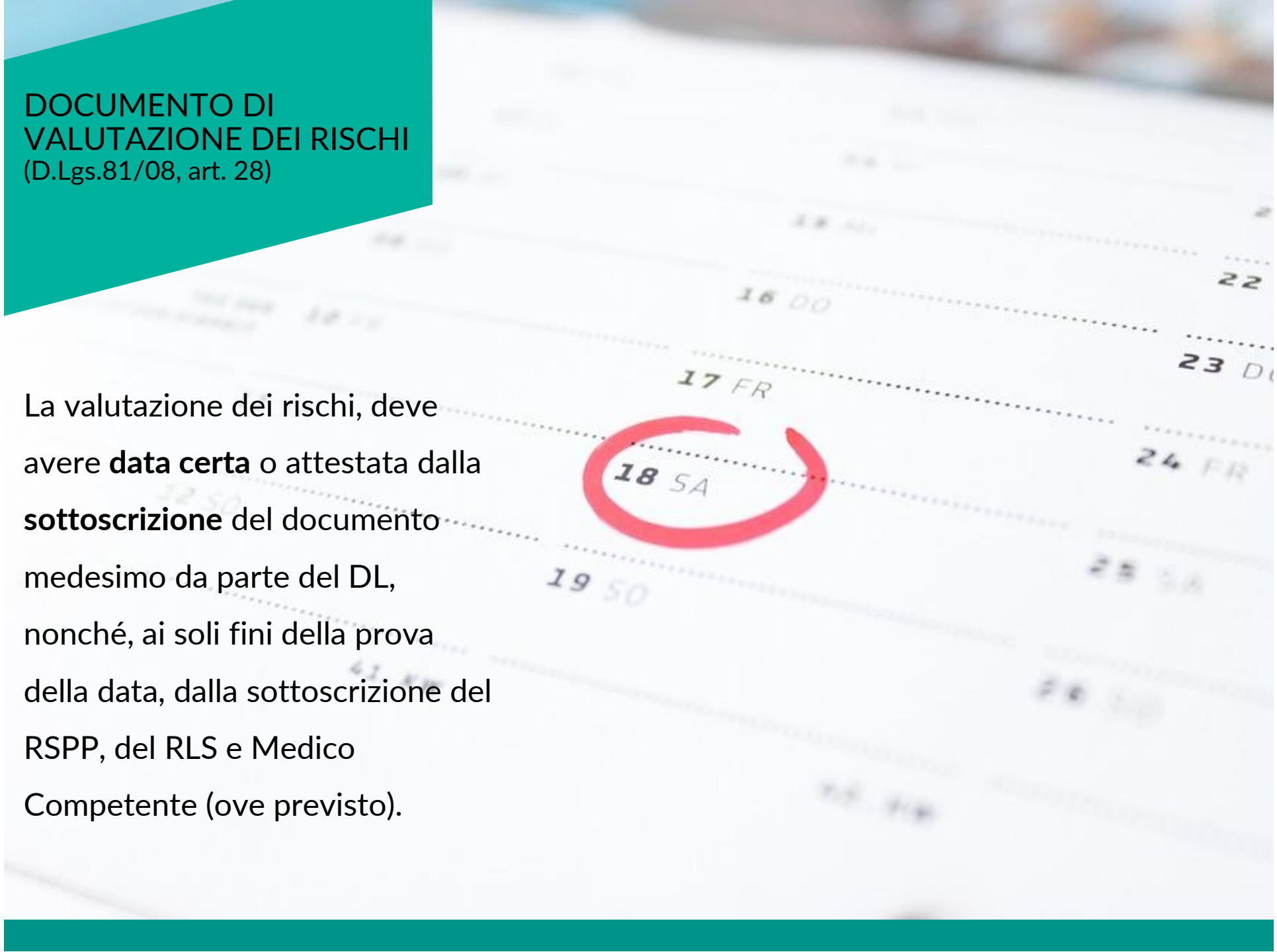


Il DVR è il documento fondamentale per la gestione dell'igiene e della sicurezza dell'azienda.

La valutazione deve essere effettuata **su <u>tutti i rischi</u>** compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (compreso lo stress lavoro correlato), lavoratrici in stato di gravidanza, rischi derivanti da interferenze con ditte esterne, rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi.

Novità rispetto alla precedente normativa: non conteneva la precisazione "tutti".

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 28)



La valutazione dei rischi, deve avere **data certa** o attestata dalla **sottoscrizione** del documento medesimo da parte del DL, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS e Medico Competente (ove previsto).

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 28)



Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla VDR [...], nella quale siano specificati i **criteri** adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle **misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati** [...];
- il **programma delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 28)



- l'individuazione delle **procedure** da seguire per l'attuazione delle misure […];
- individuazione delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a **rischi specifici** […];
- l'indicazione del nominativo del **RSPP, RLS e MC**.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 29)



La valutazione dei rischi deve essere rifatta :

- in occasione di **modifiche del processo produttivo** o dell'**organizzazione** del lavoro significative;
- in relazione al **grado di evoluzione della tecnica**;
- a seguito di **infortuni significativi**;
- quando i **risultati della sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità.

Cosa si trova nel DVR



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 29)



I datori di lavoro che occupano **fino a 50 lavoratori** possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Questa deroga non è ammessa per le attività a maggior rischio (attività con rischio chimico, biologico, cancerogeno, atmosfere esplosive, amianto e cantieri).

Novità rispetto alla precedente normativa!

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 29)



I datori di lavoro che occupano fino a **10 lavoratori** possono effettuare la valutazione base delle procedure standardizzate.

Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008.

Novità rispetto alla precedente normativa!

A.S.Q. Modena Formazione Srl
Sede legale: Via Malavolti n° 33/A
41122 - Modena
Tel. 059 2551132 info@asqcna.it